

N. R.G. 2015/14351



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE**

Proc. n. 14351/16 R.G.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva che precede,

Letti gli atti ed esaminate le deduzioni dei procuratori delle parti;

Premesso che 1) con ricorso per sequestro ai sensi degli artt. 156 c.c. e 671 c.p.c., **RICORRENTE** ha allegato: a) che, con ordinanza presidenziale del 10.7.2015, resa nell'ambito del procedimento di separazione personale dal coniuge **RESISTEME**, il Presidente aveva posto a carico di questi un assegno di mantenimento di Euro 520,00 mensili (di cui Euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie e Euro 220,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio; b) che **RESISTEME**, nonostante la rituale notifica dell'ordinanza presidenziale, ha omesso il versamento del contributo al mantenimento, maturando un debito di Euro 4.715,04 e non ha rimborsato le spese straordinarie; c) che egli lavora presso **DITA** & C. s.n.c. (di cui è socio al 50%), società che, in data , ha modificato la forma giuridica (passando da s.n.c. a s.a.s. e con assunzione da parte di **RESISTEME** della qualità di socio accomandatario), ha ridotto il capitale sociale (da Euro 900.000,00 a Euro 464,82) e ha ceduto un immobile a **TERZO**; d) che **RESISTEME** è titolare di un conto corrente bancario (con saldo alla data del 30.9.2015 di Euro 31.758,85), comproprietario (per la quota di ¼) della casa coniugale e proprietario esclusivo di un box, nonché comproprietario (per la quota di ½) di un immobile in Tivoli e intestatario di una autovettura; d) di avere interesse ad ottenere il sequestro ai sensi dell'art. 156 c.c. di parte dei beni di **RESISTEME** e l'ordine all'istituto bancario (e, in subordine, alla **DITA** & C. s.a.s.) di pagamento diretto delle somme dovute da **RESISTEME** a titolo di contributo al mantenimento nonché, in via subordinata, il sequestro conservativo delle somme depositate sul conto corrente (per la differenza fra il saldo del conto e il debito maturato da **RESISTEME**) e della quota di partecipazione sociale in **DITA** & C. s.a.s. e di tutte le somme dovute a **RESISTEME**;

2) che **RESISTEME** si è costituito in giudizio e ha eccepito, in via preliminare, l'omessa notifica del ricorso introduttivo del giudizio di separazione e la conseguente invalidità dell'ordinanza presidenziale; nel merito, ha contestato l'insussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*;

Rilevato, in via preliminare, che: a) il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale sono stati ritualmente notificati al resistente in data 5.5.2015, mediante consegna del plico allo stesso **RESISTEME**, come risulta dall'avviso di ricevimento depositato dalla ricorrente con nota del 28.1.2016; b) i provvedimenti presidenziali sono, dunque, stati assunti nel rispetto del contraddittorio delle parti, onde deve essere rigettata



l'eccezione di insussistenza, in capo al resistente, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento del coniuge e del figlio; c) la procura alle liti – rilasciata da

RESISTENTE all'Avv. : su supporto cartaceo – è stata inserita nella busta telematica, sottoscritta da questi con firma digitale, onde deve ritenersi pienamente soddisfatto il requisito della congiunzione materiale della procura alla memoria di costituzione, con conseguente infondatezza della eccezione della ricorrente di difetto di procura alle liti da parte dell'Avv. Per inosservanza delle disposizioni di cui al D.M. 44/2011, in ordine alla allegazione degli atti;

Rilevato, sempre in via preliminare, che: a) il sequestro ai sensi dell'art. 156 c.c., invocato dalla ricorrente a tutela del proprio credito, prescinde dai requisiti previsti per il sequestro conservativo e presuppone solo l'esistenza di un credito liquido ed accertato, funzionando il vincolo del sequestro quale coazione psicologica sulla parte obbligata, affinché sia assicurato il soddisfacimento delle ragioni di credito già consacrate dal titolo; b) il sequestro non costituisce la garanzia per il pagamento del credito già maturato e non versato dal debitore (rispetto al quale il creditore ha già possibilità di agire esecutivamente sulla base del titolo), ma, piuttosto, rappresenta uno strumento volto ad assicurare, attraverso il vincolo a tempo indeterminato che impone sui beni del debitore, l'adempimento rispetto agli oneri futuri di mantenimento a cui è tenuto;

Ritenuto con riguardo al debito futuro che:

1) ricorrono, nel caso di specie, i presupposti previsti dall'art. 156 c.c., avendo la ricorrente allegato che **RESISTENTE** non ha adempiuto puntualmente all'obbligo di contribuzione al mantenimento del coniuge e del figlio, disposto con ordinanza presidenziale del 10.7.2015; per contro, il resistente, costituitosi nel presente giudizio, non ha contestato il proprio inadempimento né ha fornito alcun elemento di prova a dimostrazione della sua regolare contribuzione ai bisogni del figlio e della moglie e della puntuale ottemperanza all'ordinanza presidenziale; dal che ne discende la piena prova dell'inadempimento contestato nel ricorso introduttivo, inadempimento che non richiede nemmeno il requisito della gravità o l'intento del coniuge di sottrarre quei beni e nemmeno esige che il creditore non sia in grado di acquisire altra analoga garanzia attraverso iscrizione d'ipoteca (cfr., sul tema, Cass. Civ., 15.11.1989, 4861);

2) sono irrilevanti le censure formulate dal ricorrente con riguardo alla debenza e alla entità dell'assegno di mantenimento, atteso che, in questa sede, al giudice è preclusa ogni valutazione che possa, in qualche modo, rimettere in discussione l'entità dell'assegno, ovvero le circostanze ed i redditi che il secondo comma dell'articolo 156 c.c. menziona;

3) l'assegno è stato quantificato nella somma mensile di Euro 520,00 e che non risulta una indicazione specifica della ricorrente in ordine all'ammontare delle somme maturande, le quali, trattandosi di un credito futuro, possono essere determinate – in via approssimativa e secondo una valutazione astratta del credito futuro – con riguardo alla residua durata del presente giudizio (che si stima, allo stato, nella durata di anni due), in attesa della fissazione della misura del contributo al mantenimento con la sentenza definitiva; il mantenimento, quale credito futuro, può quindi essere determinato nella complessiva somma di Euro 12.480,00 (Euro 520,00 x 24 mesi);

4) va, dunque, autorizzato il sequestro sui beni di **RESISTENTE** sino alla concorrenza della somma di Euro 12.480,00;

5) non ricorrono, per contro, i presupposti per la pronuncia dell'ordine di pagamento al terzo debitore del resistente, atteso che la autorizzazione del sequestro - alla luce delle deduzioni della ricorrente sulla capienza del conto corrente del resistente - consente di soddisfare



pienamente la pretesa creditoria della ricorrente al pagamento per il futuro dell'assegno di mantenimento, rendendo del tutto superflua l'autorizzazione dell'ordine di pagamento diretto al terzo debitore del resistente;

Ritenuto con riguardo al debito pregresso che:

1) la domanda di emanazione dell'ordine al terzo e di sequestro ai sensi dell'art. 156 c.c. con riguardo al debito pregresso non può essere accolta, atteso che la pretesa di condanna al versamento dell'assegno mensile di mantenimento arretrato va azionata con la ordinaria procedura di esecuzione forzata e non già con gli strumenti processuali di cui all'art. 156 c.c.;

2) la domanda di autorizzazione al sequestro conservativo non è fondata in quanto: a) conformemente alla tesi seguita dalla giurisprudenza prevalente, in tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* (tipizzato dall'art. 671, c.p.c. nel fondato timore di perdere la garanzia del credito) può essere desunto sia da "elementi obiettivi" concernenti la capacità patrimoniale del debitore (ossia attinenti alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio di quest'ultimo) in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non verrà soddisfatta (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., sez. III, 13.2.2002, n. 2081; Cass. Civ., sez. III, 26.6.1998, n. 6336; Trib. Bari, sez. IV, 23.4.2009; Trib. Napoli, sez. VII, 23.3.2009; Trib. Roma, sez. XII, 30.5.2005; Trib. Milano, 4.10.2002;); b) nel caso di specie, tanto dal punto di vista oggettivo che dal punto di vista soggettivo, non può ravvisarsi la sussistenza del requisito del *periculum in mora*, atteso che:

-il credito azionato ammonta a Euro 3.120,00;

-rispetto alla posizione del resistente, in qualità di soggetto illimitatamente responsabile, la circostanza di fatto, non contestata, della alienazione della quota del 50% dell'immobile sito in Cologno Monzese non costituisce allo stato degli atti e salva ogni diversa valutazione nel corso del giudizio, indice della volontà della società di disfarsi di tutti i beni, in quanto non vi è prova del fatto che il bene posto in vendita, ammesso che la previa escussione del patrimonio sociale risultasse infruttuosa, sia l'unico bene in proprietà della società;

-inoltre, nel ricorso per sequestro è stata la stessa parte ricorrente a allegare la presenza di altri beni nel patrimonio del resistente, essendo la casa di abitazione indicata solo come uno dei beni di **RES. SPENDE**

-infine, è risultata del tutto infondata la allegazione di una significativa riduzione del capitale sociale di **DITTA** & C. s.a.s., come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta dal resistente (cfr. doc. 2 C fasc. resistente);

-in conclusione, non sussiste una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2470 c.c. e che pertanto appare ultronea la valutazione sul *fumus boni iuris*;

Ritenuto, sotto il profilo delle spese di lite, si ravvisa una reciproca soccombenza delle parti che giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

- I) autorizza il sequestro delle somme depositate sul conto corrente intestato a **RESISPRIME**
(conto n. Intesa SanPaolo S.p.A.) sino alla concorrenza della somma
di Euro 12.480,00;
- II) rigetta le restanti domande formulate da ' ;
- III) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di comunicare alle parti.
Così deciso, in Monza, li 5.2.2016

Il Giudice
Cristina Ravera

IL CASO.it

